



14006 - 26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto.
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Aldo Aceto - Presidente -
Vittorio Paziienza
Stefano Corbetta - Relatore -
Enrico Mengoni
Pia Verderosa

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Marian
Sent. n. 368-2026
UP - 24/02/2026
R.G.N. 39331/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, avv. [REDACTED] del foro di Viterbo per [REDACTED] anche in sostituzione dell'avv. [REDACTED] del foro di Perugia per [REDACTED] il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi il difensore dell'imputato, avv. [REDACTED] del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Viterbo e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma, ritenuta la continuazione tra i reati di cui al capo D) e gli ulteriori reati di cui ai capi A) e B), ha ridotto a sei anni di reclusione la pena inflitta nei confronti di [REDACTED] nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne, commessi in danno di due minori di dieci anni, secondo le modalità descritte nei capi di imputazione.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, comma 3, l. n. 742 del 1969 e 419, comma 4, cod. proc. pen. Il difensore eccepisce la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per non essere stato notificato anche il provvedimento del G.u.p. con la motivazione dell'urgenza del processo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 742 del 1969; in subordine, eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 419, comma 4, cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo, eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ~~con~~ per omessa motivazione in merito alla mancata applicazione delle regole della Carta di Noto, laddove si era censurato, con l'appello, il fatto che l'incidente probatorio si sia svolto dopo un anno dalla rivelazione dai fatti, periodo in cui i bambini hanno avuto modo di riferire, raccontare, cambiare versione, sicché le "testimonianze acquisite in sede di incidente probatorio sono state rese in dispregio di innumerevoli regole di acquisizione delle testimonianze dei minori" (p. 8 del ricorso). Aggiunge il difensore che si era anche contestata la perizia del dott. [REDACTED] in particolare con riferimento all'influenza che il pregresso vissuto dei ragazzi potesse essere la causa di una propalazione non veritiera, e, sul punto, la motivazione è assente; allo stesso modo, la Corte di appello ha immotivatamente escluso ogni rilevanza alle dichiarazioni del teste [REDACTED] laddove la difesa voleva sollecitare la Corte territoriale a confrontare la deposizione delle persone offese con altre prove sia testimoniali, sia logiche.

2.3. Con il terzo motivo, ~~censura~~ deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dei testi

parte civile, e che, nella successiva udienza fissata in periodo non feriale, la cui data fu ritualmente comunicata a tutte le parti, la difesa dell'imputato non avanzò la richiesta di revoca dell'ordinanza di ammissione della parte civile, con conseguente decadenza ai sensi dell'art. 181, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte di appello ha perciò rilevato che i diritti di difesa dell'imputato non sono stati in alcun modo pregiudicati, non avendo l'attività svolta all'udienza del 26 agosto 2015 influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale e sul diritto delle parti ad intervenire.

2.3. Orbene, si osserva che il ricorrente si limita a replicare le censure già respinte dalla Corte di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione addotta sul punto, sicché il motivo sconta profili di genericità.

3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

Si rammenta che l'eccezione circa la proposizione di domande suggestive deve essere proposta al giudice innanzi al quale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi di giudizio soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa (cfr. Sez. 5, n. 27159 del 02/05/2018, H., Rv. 273233), sicché tale eccezione non può essere eccepita per la prima volta con i motivi di impugnazione (Sez. 1, n. 22204 del 31/05/2005, Bega, Rv. 232385).

Una conclusione del genere vale, per identità di *ratio*, nel caso in cui si assuma che l'acquisizione della prova dichiarativa sia avvenuta in violazione dei protocolli prescritti dalla cosiddetta "Carta di Noto", il che, peraltro, non determina alcuna nullità o inutilizzabilità, né è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia (Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, S, Rv. 259133; Sez. 3, n. 45607 del 05/11/2013, A, Rv. 258315; Sez. 3, n. 15157 del 16/12/2010, dep. 2011, F. e altro, Rv. 249898).

Invero, è davanti al giudice che ~~pre~~cede all'assunzione della prova dichiarativa che devono essere immediatamente sollevate – e decise – eventuali eccezioni in ordine alla modalità di conduzione dell'esame, in modo che la decisione assunta dal giudice possa essere eventualmente sindacata nei successivi gradi di giudizio.

Di conseguenza, nel caso in cui non sia stata sollevata alcuna eccezione o contestazione nel corso dell'espletamento di una determinata prova, o anche immediatamente dopo, non sussiste un diritto della parte a chiedere una successiva verifica di quella stessa prova in sede di legittimità, atteso anche il disposto dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. che limita il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva al dato che la parte ne abbia fatto

richiesta ai sensi del secondo comma dell'art. 495 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18065 del 03/03/2004, Scirano, Rv. 228626).

4.2. Nel caso in esame, premesso che la Corte di merito ha rilevato che perizia diretta ad accertare la capacità a testimoniare dei bambini è stata esaustiva e che non sono emerse irregolarità di sorta nella conduzione dell'esame, assunto in sede di incidente probatorio, si osserva che non risulta – e, comunque, il ricorrente non l'ha documentato – che il difensore abbia proposto tempestiva eccezione in relazione a domande o a modalità di conduzione dell'esame dei minori ritenute, in ipotesi, confliggenti con i protocolli previsti dalla Carta di Noto; di qui la genericità del motivo che, conseguentemente, non supera il vaglio di ammissibilità.

4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

4.1. Si osserva che la Corte di merito ha rilevato che i testimoni di cui si era chiesta l'audizione con rinnovazione del dibattimento in appello erano stati rinunciati dalla difesa, ritenendoli non rilevanti.

Orbene, del tutto logica è l'argomentazione della Corte di appello, secondo cui non è dato comprendere il requisito della decisività di prove che erano state rinunciate dalla stessa difesa perché non rilevanti.

4.2. Del tutto inconferente è l'argomentazione secondo cui dette prove dichiarative sarebbero state acquisite ove l'imputato avesse optato per il giudizio abbreviato condizionato: pur prescindendo dal fatto che il g.u.p. è comunque chiamato a valutare la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento speciale, in ogni caso si tratta di una libera e insindacabile scelta processuale effettuata dall'imputato, che certamente non può dolersi del diverso regime di acquisizione probatoria collegato con il giudizio ordinario, per il quale ha optato l'imputato medesimo.

4.3. Si rileva, infine, che il motivo nemmeno chiarisce, se non in termini generici per dimostrare l'insufficienza del quadro probatorio, la decisività delle deposizioni di cui si chiedeva l'assunzione.

5. Il quarto motivo è inammissibile per genericità.

5.1. Si rammenta che, in tema di atti sessuali con minorenni, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di minore gravità è necessaria una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203 – 01; Sez. 4, n. 16122 del



12/10/2016, dep. 2017, L., Rv. 269600 – 01; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821 - 01).

5.2. Nel caso in esame, facendo corretta applicazione del principio ora richiamato, la Corte di appello ha logicamente argomentato l'assenza dei presupposti per qualificare il danno di minore gravità, in relazione all'età dei minori – bambini di età inferiore a dieci anni – al numero e al tipo delle condotte poste in essere dall'imputato, specie in danno di [REDACTED] all'approfittamento della relazione di parentela e di convivenza, da ciò desumendo, in maniera non implausibile sul piano logico, la gravità del danno, in termini psichici e psicologici, subito dalle persone offese, seppure non puntualmente accertato mediante perizia.

5.3. Si tratta di una valutazione di fatto, immune da errori di diritto e da aporie logiche, che supera il vaglio di legittimità.

6. Il quinto motivo è inammissibile perché deduce questioni fattuali e rivalutative.

6.1. Si rammenta che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590).

Quest'interpretazione è stata avallata dalla Corte costituzionale, la quale ha chiaramente affermato che, lungi dallo svolgere "una funzione genericamente indulgenziale, quasi si trattasse di un beneficio sistematicamente concesso a qualsiasi condannato", le circostanze in esame consentono al giudice di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della pena, "a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore – non tipizzabili *ex ante* dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi 'nominate' di attenuazione della pena – che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre" (sent. n. 197 del 2023).

6.2. Orbene, la Corte di merito ha ritenuto assenti, nel caso in esame, elementi tali da giustificare una mitigazione della pena ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., tale non essendo, per espressa previsione normativa, lo stato di incensuratezza, e dovendosi osservare che il contegno collaborativo e le asserite condizioni di vita disagiate vengono indicate in maniera del tutto generica.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di

inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

L'imputato, infine, deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello di Roma mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 24/02/2026.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Aldo Aceto



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Aldo Aceto



Depositata in Cancelleria

17 APR. 2026

Oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani


